

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

12.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 3 GENNAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente Stampa (1222)	131
FONTANELLI, <i>Relatore</i> - PEVERELLI CARLO, PAVOLINI. <i>Ministro della cultura popolare.</i>	
Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni (1223)	132
LOCURCIO, <i>Relatore.</i>	

La riunione comincia alle 12.

(È presente il *Ministro della cultura popolare*, Pavolini).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Aneris, Borgomaneri, Chiodelli, Dacò, Giuliani, Manaresi Aurelio, e assenti perchè mobilitati i Consiglieri Bonomi, Brocchi, Mucci, Rappetti, Riccardi Fausto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente Stampa. (1222),

FONTANELLI, *Relatore*, ricorda che la legge istitutiva dell'Ente Stampa, il quale - sotto il controllo del Ministero della cultura popolare - assicura, con unità di indirizzo, il potenziamento e lo sviluppo dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici di provincia, prevedeva che, dopo un certo periodo di esperimento, il contributo iniziale di 500 mila lire potesse essere aumentato secondo le esigenze del funzionamento dell'Ente medesimo.

Se si pensa che le sole spese telefoniche dell'Ente ammontano a più di 200 mila lire l'anno, si intende facilmente come il suddetto finanziamento non potesse essere sufficiente per il complesso della sua attività; pertanto, lo stesso Ministero della cultura popolare propone che il contributo sia elevato a un milione e mezzo.

È probabile che, in prosieguo di tempo, anche questo stanziamento debba essere aumentato; comunque, il provvedimento odierno corrisponde a una riconosciuta necessità e merita l'approvazione della Commissione.

PEVERELLI CARLO è favorevole all'approvazione del disegno di legge, in considerazione della sempre maggiore importanza che la stampa assume, specie nelle attuali contingenze.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Coglie l'occasione per raccomandare al Ministro un vigilante controllo sulla propaganda giornalistica dei problemi inerenti alla nostra guerra.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, assicura che la stampa italiana è conscia dei doveri che le incombono in questo momento e commisura il suo senso di responsabilità all'importanza della lotta che la Nazione sostiene.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni. (1223).

LOCURCIO, *Relatore*, osserva che l'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dispensava sin ora gli Enti pubblici e le pubbliche Amministrazioni dal-

l'obbligo di munirsi della prescritta licenza per l'affissione dei propri manifesti. Il disegno di legge, sottoposto all'approvazione della Commissione, estende anche a tali Enti e Amministrazioni l'obbligo predetto, e ciò per evitare alcuni inconvenienti che già si sono verificati nel passato.

Illustra le disposizioni dei singoli articoli e pone in rilievo la norma, secondo la quale in certi casi, prima di autorizzare l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche non statali, il Prefetto competente, ove lo creda, può sentire il Ministero della cultura popolare.

Sostiene l'opportunità del provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente Stampa. (1222)

ARTICOLO UNICO.

Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, concernente l'istituzione dell'Ente Stampa sono modificati come appresso:

« I fondi necessari per il funzionamento dell'Ente Stampa sono forniti dallo Stato mediante un contributo annuo da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

Ferma restando l'assegnazione già concessa per tale titolo durante l'esercizio 1939-1940, il contributo annuo di cui sopra è determinato in lire 1,750,000 per l'esercizio finanziario 1940-41 ed in lire 1,500,000 per quelli successivi.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni. (1223)

ART. 1.

Ferme restando le speciali disposizioni sulla stampa periodica e su quella ecclesiastica, l'obbligo della licenza prevista dall'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è esteso alle affissioni di stampati e manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico predisposti a cura di Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche non statali.

ART. 2.

L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili ed, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorità prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113.

ART. 3.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, può sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunità della affissione.

ART. 4.

Le infrazioni alle norme di cui sopra sono punite con la pena stabilita dall'articolo 663 del Codice penale.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

